



**CODICE ETICO
E DI COMPORTAMENTO**

FONDAZIONE PER LEGGERE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2019

INDICE

1 DESTINATARI	6
2 PRINCIPI GENERALI	7
2.1 Mission	
2.2 Finalità del Codice Etico di Comportamento	
2.3 Principi etici di riferimento	
2.3.1 Onestà	
2.3.2 Professionalità	
2.3.3 Imparzialità	
2.3.4 Conflitti di interessi	
2.3.5 Riservatezza	
2.3.6 Trasparenza e correttezza	
2.3.7 Valore delle risorse umane ed integrità della persona	
2.3.8 Collaborazione, reciproco rispetto nei rapporti di lavoro	
2.3.9 Responsabilità verso la collettività	
2.3.10 Prevenzione della corruzione	
2.3.11 Trasparenza e tracciabilità	
2.4 Obblighi per tutti i Destinatari	
2.5 Impegno di Fondazione Per Leggere	
2.6 Impegno dei dipendenti e rapporti con i terzi	
2.6.1 Impegno dei dipendenti	
2.6.2 Impegno dei terzi	
2.7 Diffusione del codice	
3 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
3.1 Contributi e finanziamenti	
3.2 Utilizzazione dei sistemi informatici	
4 RAPPORTI CON I TERZI.....	12
4.1 Rapporti con i fornitori	
4.2 Rapporti con i collaboratori	
4.3 Rapporti con i minori	
4.4 Rapporti istituzionali	
4.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sociali	
5 LE RISORSE UMANE	15
5.1 Premessa	
5.2 Doveri dei collaboratori	
5.3 Criteri di condotta	
5.4 Molestie sul luogo di lavoro	
5.5 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti	
6 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	18

7 DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE FONDAZIONE PER LEGGERE IN UN PROCEDIMENTO

PENALE..... 19

- 7.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione
- 7.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
- 7.3 Divieto di commissione di reati societari
- 7.4 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 7.5 Divieto di commissione dei reati informatici
- 7.6 Divieto di commissione del reato di associazione per delinquere
- 7.7 Divieto di commissione dei reati di riciclaggio
- 7.8 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale
- 7.9 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione
- 7.10 Divieto di commissione di reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore
- 7.11 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 7.12 Divieto di commissione di reati transnazionali
- 7.13 Divieto di commissione dei reati di abuso di mercato

8 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO..... 23

- 8.1 Controllo
- 8.2 Diffusione del Codice
- 8.3 Segnalazioni
- 8.4 Violazioni del Codice

9 ENTRATA IN VIGORE..... 24

PREMESSE

La Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” è stata fondata nel maggio 2006 e ha sede ad Abbiategrasso (Milano). Ha forma di persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha sede legale in Abbiategrasso, P.zza Marconi 1 ed esplica le sue finalità nell’ambito della Regione Lombardia. Può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all’estero.

La Fondazione ha le seguenti finalità:

1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;
4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.

La Fondazione ha come soci i comuni i quali conferiscono delle risorse per il raggiungimento dei fini sociali. I soci possono essere fondatori o fondatori successivi.

La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale provvede a queste attività principali:

- a) definire le strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli obiettivi dell’attività delle biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati dagli Enti titolari di funzioni definite per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela dei beni librari e archivistici, lettura;
- b) garantire il servizio di catalogazione centralizzata in base agli standard internazionali, nazionali e locali di riferimento;
- c) organizzare e gestire il servizio di prestito interbibliotecario;
- d) costituire e gestire una biblioteca centrale di deposito in cui collocare le opere sottoposte a revisione dalle biblioteche, che rivestano ancora un interesse per l’utenza;
- e) promuovere e sviluppare il coordinamento degli acquisti;
- f) coordinare e sviluppare l’attività di promozione della lettura sul territorio;
- g) gestire il catalogo collettivo e il sito web del sistema bibliotecario;
- h) garantire il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell’attività delle biblioteche;
- i) fornire e mantenere il software di gestione bibliotecaria;
- j) sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio nelle biblioteche;
- k) coordinare e garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna ai sistemi bibliotecari;
- l) erogare ogni altro servizio a supporto dell’attività ordinaria e dei progetti delle biblioteche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l’altro occuparsi di attività strumentali, accessorie e connesse, come:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui – senza l’esclusione di altri – l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

2. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

3. promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

4. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e a quello degli articoli accessori di pubblicità in genere.

Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile.

Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

- l'originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti di eventuali Fondatori successivi;
- i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
- gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione;

Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d'esercizio, è costituito da:

- le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all'attività d'esercizio;
- i contributi annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente Statuto;
- eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli altri amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Le indicazioni qui sopra espresse sono riconducibili allo statuto in vigore, visionabile sul sito istituzionale della Fondazione Per Leggere.

1. DESTINATARI

I principi e le disposizioni del Codice Etico di Comportamento (di seguito il “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà, correttezza che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.

Le disposizioni del Codice devono caratterizzare i comportamenti di tutta l’organizzazione e sono vincolanti per tutti i suoi Destinatari.

Sono Destinatari dei principi e delle disposizioni del Codice tutti gli esponenti aziendali (il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale, il Consiglio Generale di Indirizzo), i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori, i Fornitori, i Consulenti e tutti gli altri Soggetti coinvolti nell’attività della Fondazione Per Leggere.

2 PRINCIPI GENERALI

2.1 Mission

La mission della Fondazione Per Leggere può essere sinteticamente così declinata:

1. facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;
4. operare per costruire un'unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un'identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.

Fondazione Per Leggere si impegna per soddisfare al meglio le esigenze dei propri stakeholder (i soci, le risorse umane, i clienti, i partner, i fornitori, lo Stato, la comunità). In particolare si impegna a:

- rispondere con efficacia ed efficienza agli indirizzi dei soci;
- valorizzare le risorse umane;
- erogare servizi di qualità;
- sviluppare rapporti strategici con altri partner;
- rafforzare il rapporto fiduciario con i fornitori;
- assicurare allo Stato rapporti trasparenti e collaborativi;
- coltivare il dialogo con la comunità, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2.2 Finalità del Codice Etico di Comportamento

Il presente Codice Etico e di Comportamento è stato elaborato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, per consentire una definizione dei principali valori etici di Fondazione Per Leggere e per poter riferire agli stessi i principi di comportamento nell'ambito dei processi e delle attività aziendali.

Il Codice ha come finalità quella di fornire generali indirizzi di carattere etico-comportamentale cui attenersi nella esecuzione delle attività aziendali, nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti collegati alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 ed indicati dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e da quanto stabilito dal DPR n.62/2013.

L'applicazione ed il rispetto dei principi enunciati rientra peraltro nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore della Fondazione.

2.3 Principi etici di riferimento

Le attività di Fondazione Per Leggere devono essere svolte nel rispetto dei principi di osservanza della legge, di diligenza, di imparzialità, onestà, correttezza e buona fede e degli altri principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari, nonché delle pubbliche amministrazioni e delle collettività con cui Fondazione Per Leggere ha rapporti per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e/o strumentali.

Tutti i rapporti ed i comportamenti sono improntati ai seguenti principi cui tutti i destinatari devono attenersi.

2.3.1 Onestà

Fondazione Per Leggere opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Fondazione Per Leggere può giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e di onestà; anche per questo viene rifiutato qualsiasi forma di regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

2.3.2 Professionalità

Tutte le attività di Fondazione Per Leggere devono essere svolte con impegno e professionalità. Fondazione Per Leggere garantisce un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori, i quali devono agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione della Fondazione stessa.

2.3.3 Imparzialità

Nelle relazioni con tutte le controparti, Fondazione Per Leggere evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità, o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

2.3.4 Conflitti di interessi

Nello svolgimento delle attività deve essere evitata qualsiasi situazione in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi. Con ciò si intende il caso in cui un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Fondazione per trarne un vantaggio di tipo personale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono, oltre alle fattispecie definite dalla legge, conflitto di interesse:

- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli di Fondazione Per Leggere;
- l'utilizzazione delle informazioni acquisite in ragione od in occasione del proprio lavoro a vantaggio proprio o di terzi;
- la conclusione di contratti o l'avvio di trattative riferibili ad Fondazione Per Leggere, che abbiano come controparte familiari dei destinatari del Codice.

2.3.5 Riservatezza

Fondazione Per Leggere garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai collaboratori di Fondazione Per Leggere è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

2.3.6 Trasparenza e correttezza

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità dei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne e devono essere assoggettabili a verifica. Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

2.3.7 Valore delle risorse umane ed integrità della persona

I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indispensabile per il successo di Fondazione Per Leggere. A tal fine, Fondazione Per Leggere tutela e promuove il valore delle risorse umane, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo. La Fondazione garantisce, inoltre, l'integrità

fisica e morale dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

2.3.8 Collaborazione, reciproco rispetto nei rapporti di lavoro

I rapporti tra il personale, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

2.3.9 Responsabilità verso la collettività

Fondazione Per Leggere è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale da parte delle comunità in cui opera. Per questo motivo, la Fondazione intende condurre i suoi investimenti e la sua attività, gestire le informative e comunicazioni in maniera corretta, trasparente, ambientalmente sostenibile e rispettosa delle leggi vigenti in materia di diritto alla salute, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

2.3.10 Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 8 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2.3.11 Trasparenza e tracciabilità

Ai sensi dell'art. 9 del sopracitato DPR n.62/2013 il dipendente rispetta l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati richiesti.

2.4 Obblighi per tutti i Destinatari

Tutte le attività della Fondazione devono essere svolte con impegno e rigore professionale; ciascun destinatario deve fornire un apporto lavorativo adeguato al ruolo ricoperto e alle responsabilità contrattualmente assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio della Fondazione. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi strategici della Fondazione, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla sua gestione.

I Dirigenti devono dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice diffondendo uno stile partecipativo, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di appartenenza. I dipendenti, collaboratori e consulenti devono ispirare i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, della completezza e della trasparenza delle informazioni, alla legittimità dal punto di vista formale e sostanziale, alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo la normativa vigente, alle procedure aziendali. I rapporti tra i dipendenti, i collaboratori e i consulenti devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto in un'ottica di partecipazione al gruppo di lavoro di cui fanno parte.

2.5 Impegno di Fondazione Per Leggere

Fondazione Per Leggere è impegnata nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurare la tempestiva diffusione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza dei destinatari del Codice;
- fornire chiarimenti in merito all'interpretazione ed attuazione delle disposizioni del Codice;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, la valutazione ed il trattamento di eventuali violazioni;
- garantire che coloro i quali segnalino le violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice.

2.6 Impegno dei dipendenti e rapporti con i terzi

Tutti i destinatari si impegnano a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice;
- segnalare tutte le violazioni del Codice non appena ne vengano a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice.

2.6.1 Impegno dei dipendenti

Ogni dipendente deve conoscere, avere piena coscienza e conformare la propria attività ai principi ed alle direttive contenute nel Codice ed astenersi da comportamenti non conformi ai suddetti principi, collaborando, altresì, all'accertamento di eventuali violazioni e rendendo nota qualsiasi notizia idonea alla individuazione dei trasgressori. Ogni dipendente ha il diritto ed il dovere di consultarsi con il diretto superiore e/o la Direzione Generale per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione ed all'applicazione dei principi e delle direttive del Codice, nonché ai comportamenti da tenere ogni qualvolta dovessero esserci dubbi sulla loro correttezza o sulla loro compatibilità con quanto indicato nel Codice stesso e/o con i suoi principi ispiratori. Il Codice costituisce parte integrante del rapporto di lavoro ed esprime il contenuto essenziale del vincolo fiduciario tra Fondazione e Collaboratori.

2.6.2 Impegno dei terzi

Per terzi si intendono tutti coloro che intrattengono rapporti con Fondazione Per Leggere su base contrattuale o comunque in maniera continuativa, quali, a mero titolo esemplificativo, i prestatori d'opera, i fornitori, ogni soggetto che abbia rapporti anche di natura istituzionale con la Fondazione. Fondazione Per Leggere così come ogni soggetto che agisca per conto della stessa, ha l'obbligo di informare i terzi dell'esistenza e dei contenuti specifici del Codice, invitandoli al rispetto dei principi ivi contenuti.

2.7 Diffusione del codice

Fondazione Per Leggere si impegna a far sì che i principi di questo Codice siano portati a conoscenza, per quanto di competenza, non solo all'interno della struttura, ma anche presso fornitori, collaboratori, consulenti, partner ed altre controparti che intrattengono rapporti anche istituzionali con la Fondazione in modo che tutti mantengano comportamenti non in contrasto con i principi e gli obiettivi previsti dal Codice stesso. L'attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti dai Destinatari, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi nazionali ed internazionali nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

3 RAPPORTI CON I SOCI

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono mantenuti tramite i soggetti espressamente a ciò delegati o che, per il ruolo rivestito, ne abbiano la facoltà.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali o pubblici dipendenti utilizzando le risorse dell'ente sono consentiti solo quando, di modico valore, non causino modifiche al rapporto che intercorre tra le parti. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel rispetto delle vigenti procedure.

3.1 Contributi e finanziamenti

E' fatto tassativo divieto indurre lo Stato od un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Fondazione un ingiusto profitto con altrui danno. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea.

Ai sensi del presente Codice per "artificio o raggiro" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese le dichiarazioni menzognere, l'omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, o il semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, ecc.

E' altresì fatto tassativo divieto di:

- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea;
- destinare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, ad iniziative diverse da quelle dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per il quale sono state ottenute.

3.2 Utilizzazione dei sistemi informatici

E' vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico. Per "sistema informatico" s'intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

4 RAPPORTI CON I TERZI

Fondazione Per Leggere impronta le attività che coinvolgono soggetti terzi ai principi etici identificati in questo Codice, al rispetto dei quali sono tenuti i propri collaboratori, e richiede ai soggetti terzi di adeguare i propri comportamenti a tale impostazione in qualsiasi circostanza.

In particolare, nei rapporti con i soggetti terzi, i collaboratori della Fondazione devono evitare condotte che possano, anche fraudolentemente, indurli in errore, al fine di ottenere vantaggi personali, ancorché non in contrasto con gli obiettivi di Fondazione Per Leggere.

4.1 Rapporti con i fornitori

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca di soluzioni ottimali che assicurino il massimo vantaggio complessivo per la Fondazione.

I processi di acquisto della Fondazione sono fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi;
- applicare, quando richiesto, una procedura documentata;
- assicurare per ogni altra trattativa un'adeguata concorrenza in analogia con i principi stabiliti dalle procedure di pubblica evidenza.

Trattando la Fondazione attività e servizi di natura specifica e, in alcuni casi, di natura intellettuale, può ricorrere all'individuazione del fornitore anche valutando parametri di qualità dell'offerta, non solo riconducendo la valutazione a principi di natura economica.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività per la Fondazione, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, la Fondazione stessa è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. Omaggi e atti di cortesia verso fornitori esterni utilizzando le risorse dell'ente sono consentiti solo quando, di modico valore, non causino modifiche al rapporto che intercorre tra le parti. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel rispetto delle vigenti procedure. I Destinatari non possono in alcun caso accettare omaggi o ricevere favori da fornitori che modifichino il rapporto tra le parti.

4.2 Rapporti con i collaboratori

Nelle relazioni con i propri collaboratori Fondazione Per Leggere si impegna a:

- selezionare i collaboratori senza alcuna discriminazione;
- fornire adeguato supporto e formazione, sulla base delle esigenze professionali richieste dal ruolo del collaboratore;
- comunicare in modo trasparente i programmi e gli obiettivi dell'organizzazione di medio e lungo periodo;
- promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei collaboratori nella gestione dell'organizzazione e dei suoi programmi, riconoscendo loro un ruolo fondamentale per lo sviluppo di Fondazione Per Leggere;
- selezionare persone che condividano lo spirito e la mission di Fondazione Per Leggere e che possiedano requisiti, professionalità e caratteristiche adeguate al ruolo richiesto, senza alcuna forma di discriminazione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e della propria mission, Fondazione Per Leggere richiede ai propri collaboratori:

- di assolvere alle funzioni affidate in modo conforme alle procedure, ai regolamenti ed al presente Codice di Comportamento;
- che qualsiasi materiale di documentazione prodotto nell'esercizio della propria funzione sia di proprietà esclusiva di Fondazione Per Leggere;
- pur nel rispetto dei diritti e degli obblighi contrattuali, di dimostrare uno spirito collaborativo, adeguandosi con flessibilità alle esigenze operative dell'organizzazione;
- integrità e correttezza nell'utilizzo delle risorse e dei beni materiali dell'organizzazione.

4.3 Rapporti con i minori

Fondazione Per Leggere si impegna a garantire i più alti standard di comportamento nei confronti di utenti minorenni, operando nel rispetto della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza¹.

In particolare, il personale e i collaboratori di Fondazione Per Leggere a contatto con utenti minorenni non devono mai:

- 1) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;
- 2) avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 3) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
- 4) avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 5) usare un linguaggio, dare suggerimenti o dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
- 6) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- 7) stabilire o intrattenere contatti con utenti minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, ecc.);
- 8) tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 9) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 10) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri;
- 11) tenere qualsiasi altro comportamento inappropriato nei confronti dei minori.

È importante inoltre che il personale e i collaboratori di Fondazione Per Leggere a contatto con utenti minorenni:

- 12) siano vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori;
- 13) riportino al loro Responsabile ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore;
- 14) organizzino le attività che coinvolgono i minori in modo tale da minimizzare i rischi;
- 15) assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta ai minori di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- 16) incoraggino i minori a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- 17) valorizzino le capacità e le competenze dei minori;
- 18) mantengano un elevato profilo personale e professionale;
- 19) rispettino i diritti dei minori;
- 20) abbiano un comportamento onesto e rispettoso nei confronti dei minori.

4.4 Rapporti istituzionali

Nei rapporti con le istituzioni ed i soggetti aventi pubblico rilievo, i collaboratori di Fondazione Per Leggere devono evitare condotte che possano, anche fraudolentemente, indurre tali soggetti a concedere indebiti vantaggi per se o per la Fondazione. Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti nella misura in cui, il modico valore di essi non comprometta l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti.

La Fondazione conforma decisioni e comportamenti a criteri di efficienza gestionale, finalizzata ad assicurare il migliore utilizzo dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti per l'adempimento dei compiti istituzionali. La gestione efficiente delle risorse assegnate costituisce dovere di ogni dipendente o collaboratore a qualsiasi livello di responsabilità. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini. La comunicazione con e tramite i mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine della Fondazione e dei servizi erogati. Pertanto tutte le informazioni riguardanti Fondazione Per Leggere devono essere fornite in maniera trasparente, veritiera e omogenea.

4.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sociali

La Fondazione non eroga contributi, diretti o indiretti:

- per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati;
- per il finanziamento di soggetti, siano essi persone giuridiche o fisiche, coinvolti in fatti di terrorismo.

La Fondazione, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

5 LE RISORSE UMANE

5.1 Premessa

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di un'impresa.

Tutti i dipendenti devono essere posti a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti da mantenere, avendo presente non soltanto i propri diritti e le opportunità di crescita di cui possono fruire, bensì anche dei doveri e delle obbligazioni che il rapporto di lavoro implica secondo i principi generali previsti dall'art.3 del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Il dipendente, in particolare, ha diritto:

- all'esercizio delle funzioni inerenti la propria qualifica pur potendo essere destinato ad altra funzione, tenuto conto delle esigenze operative e nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, del lavoro;
- al trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro collettivi, aziendali ed individuali;
- alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro i quali devono essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene;
- all'assistenza legale nei casi espressamente previsti dalla normativa contrattuale collettiva e individuale.

La Fondazione offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità, sulla base di criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza, e consente ad ognuno di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze, predisponendo programmi di formazione e/o di addestramento e/o corsi di aggiornamento.

La Fondazione si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

5.2 Doveri dei collaboratori

In base ai contratti di lavoro applicabili, siano essi collettivi, aziendali o individuali, nonché alle norme stabilite dal codice civile e dalla legge, al dipendente sono attribuiti precisi doveri.

Il collaboratore deve agire lealmente e coscienziosamente al fine di rispettare queste obbligazioni, attenendosi ai comportamenti previsti dal presente Codice nello svolgimento delle prestazioni richieste. In particolare ogni collaboratore deve:

- a) conoscere ed osservare la normativa vigente, i processi, le procedure e le linee guida aziendali nonché i principi contenuti nel presente Codice;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Direzione Generale e dai Dirigenti;
- c) adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) fornire ai colleghi, ai dirigenti e/o ai propri responsabili un'adeguata collaborazione, comunicando tutte le informazioni e ponendo in essere tutti i comportamenti che consentano di operare con la massima efficienza nella esecuzione dei compiti attribuiti e nel perseguimento degli obiettivi comuni;
- e) avere una condotta ed usare un linguaggio ed un abbigliamento adeguati all'ambiente lavorativo;
- f) acquisire le competenze professionali indispensabili per l'espletamento della propria attività e mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, aggiornando costantemente la propria preparazione e frequentando i corsi di aggiornamento o di riqualificazione eventualmente proposti ed

attivati dalla Fondazione. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fondazione può giustificare una condotta non onesta.

5.3 Criteri di condotta

Il collaboratore deve operare in perfetta trasparenza e tutti i suoi atti e le decisioni devono essere giustificabili e documentabili sia nei confronti dei colleghi e dei superiori, sia, quando sia a ciò autorizzato dai superiori, anche nei confronti di terzi esterni. Sarà sua cura ed impegno promuovere la conoscenza del Codice nei confronti di tutti i soggetti con cui si intrattengano rapporti, di natura formale e informale, nell'ambito dello svolgimento della propria attività. Nell'elaborazione dei documenti e nello svolgimento delle comunicazioni il dipendente dovrà utilizzare un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta. L'obbligo della trasparenza non può e non deve costituire deroga ai principi della riservatezza e agli adempimenti in tema di tutela della privacy e pertanto le informazioni sono trattate dalla Fondazione nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

Il rispetto dei principi e obblighi del codice della privacy, comporta che tutti gli uffici garantiscano:

- la protezione dei dati personali, non solo assicurando, in coerenza con il documento programmatico sulla sicurezza, il diritto alla riservatezza degli stessi ma anche quello della persona di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che la riguardano;
- il trattamento dei dati personali secondo il principio della "necessità" del trattamento per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, qualora i dati siano sensibili, "solo" nel caso in cui il trattamento degli stessi sia previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento;
- l'informativa: sulle finalità e modalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati; sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile o degli incaricati del trattamento dati;
- la sicurezza dei dati mediante l'adozione di "misure minime di sicurezza" per la protezione dei dati contro il rischio di distruzione o perdita, di accesso non consentito o di trattamento non conforme alla finalità di raccolta.

I collaboratori e lo staff della Fondazione garantiscono di mantenere la riservatezza su decisioni prese all'interno dell'ente evitando commenti riguardanti le altre persone in staff o i collaboratori nelle conversazioni con terzi.

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione operativa sia presa nell'interesse della Fondazione; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte in Fondazione. Qualora un collaboratore si trovi in una situazione che, anche potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla per iscritto tempestivamente al proprio superiore che, provvede ad informare la Direzione Generale affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento.

Tutti i collaboratori sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: con l'adozione delle misure preventive e protettive di propria competenza e la partecipazione ai corsi di formazione di aggiornamento che vengono organizzati.

Ogni collaboratore è tenuto ai sensi dell'art.11 DPR. 62/2013 ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili. In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;

- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Fondazione ed avere cura dei locali, mobili, apparecchiature o materiali messi a sua disposizione;
- non utilizzare per esigenze personali, salvo particolari casi di urgenza o su indicazione dei superiori, gli strumenti di lavoro, ivi comprese le linee telefoniche e il personal computer.

La Fondazione si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

I collaboratori di Fondazione Per Leggere non devono utilizzare i beni aziendali per ottenere vantaggi personali, anche se tale comportamento non fosse in contrasto con gli obiettivi della Fondazione stessa.

E' fatto divieto di ricevere od offrire, direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a fornitori esterni con lo scopo di trarre indebiti vantaggi. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Qualora un collaboratore riceva da un fornitore regali oltre i suddetti limiti deve darne immediata comunicazione al proprio superiore che provvederà immediatamente alla restituzione o all'impiego più opportuno di quanto ricevuto, ed a far presente al donatore i principi della Fondazione in materia.

5.4 Molestie sul luogo di lavoro

Fondazione Per Leggere, richiamandosi alla Raccomandazione 92/131 CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, garantisce a tutti coloro che lavorano per la Fondazione un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona. Garantisce altresì il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole o che discrimini, anche in via indiretta, le lavoratrici o i lavoratori. La Fondazione si impegna ad attuare progetti di prevenzione e di formazione relativi alle tematiche in commento, con particolare attenzione alla formazione dei Dirigenti, che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e morali.

5.5 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, fumo

Fondazione Per Leggere chiede ai Destinatari di contribuire a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui.

Sarà, pertanto, considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di una ottimale situazione ambientale, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro; a) prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; b) consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti. E' fatto divieto fumare all'interno dei luoghi di lavoro e anche negli spazi esterni, qualora il fumo possa in qualche modo intaccare gli ambienti interni.

6 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

L'ambiente è un bene primario che Fondazione Per Leggere si impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Fondazione Per Leggere, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle collettività in cui opera.

Il personale di Fondazione Per Leggere, nell'ambito delle proprie mansioni, deve partecipare alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

7 DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE FONDAZIONE PER LEGGERE IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Il presente Codice risponde alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici

La Fondazione ritiene di dover vietare espressamente quei comportamenti criminosi che possono comportare il suo coinvolgimento in sede penale ai sensi del D. Lgs 231/01 e dalla Legge 190/2012.

Nei paragrafi successivi vengono riprese le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, come integrate dalla L. 190/2012, ordinati per rischio residuo decrescente e ne viene sancito il divieto di commissione.

7.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica

Amministrazione

L'art. 24 del D. Lgs 231/01 richiama i seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa (art. 640-c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- non deve indurre in errore la Pubblica Amministrazione attraverso artifici e raggiri e procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto;
- non deve procurare a sé o ad altri, inducendo taluno in errore attraverso artifici e raggiri, un profitto ingiusto con altrui danno, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

7.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica

Amministrazione

L'art. 25 del D. Lgs 231/01 come modificato ed integrato dall'art.1 comma 77 lett.a) della L.190/2012 richiama i seguenti reati: concussione (artt. 317 c.p.), corruzione (artt. 318 c.p., 319 c.p. e 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter. c.p. e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e peculato, concussione, corruzione e istigazioni alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee (art. 322 bis c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver ommesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto

contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

7.3 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del D. Lgs 231/01 come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 77 lett.b) della L.190/2012 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), indebita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agguattaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In particolare il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società al quale esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi), in modo idoneo ad indurre i destinatari sulla predetta situazione, cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- non deve, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esporre false informazioni od occultare dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alle società di revisione;

7.4 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
L'art. 25-septies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve disapplicare o non applicare completamente e correttamente le norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro al fine di ottenere qualsivoglia possibile beneficio o minor onere, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per se stesso o per la Società;

- deve promuovere e condividere una cultura improntata alla prevenzione di possibili rischi sul lavoro;
- deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo di un ambiente di lavoro salubre e corretto anche mantenendo comportamenti responsabili e rispettosi dell'identità e salute altrui.

7.5 Divieto di commissione dei reati informatici

L'art. 24-bis del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

7.6 Divieto di commissione del reato di associazione per delinquere

L'art. 24-ter del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di associazione per delinquere: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416 ter c.p.) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

7.7 Divieto di commissione dei reati di riciclaggio

L'art. 25-octies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di riciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

7.8 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-quinquies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater-1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

7.9 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione

L'art. 25 bis del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

7.10 Divieto di commissione di reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 bis-1 del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater), violazione della dicitura "made in Italy" (art. 4 Legge 350/03, art. 16 D.L. 135/2009). L'art. 25 nonies del D. Lgs 231 richiama le fattispecie di reato di violazione del diritto d'autore (art. 171, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 quinquies, art. 171 septies e art. 171 octies della Legge 633/41).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

7.11 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-quater del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York. L'art. 25-quater-1 richiama il

7.12 Divieto di commissione di reati transnazionali

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006 n. 146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sia commesso in più di uno Stato, sia in termini effettivi che di preparazione, pianificazione, controllo o che abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in cui sia implicato un gruppo criminale che operi in più Stati. I reati richiamati sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. di cui al D. del Presidente della Repubblica n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al D. Pr. Rep. n. 309/1990), riciclaggio (artt. 648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-bis), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

7.13 Divieto di commissione dei reati di abuso di mercato

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (D.Lgs. 58/1998, art. 184 e 185).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

8 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

8.1 Controllo

Fondazione Per Leggere istituisce forme di controllo interno spettanti agli organi, che in particolare hanno la facoltà di:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice e del Modello;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice e del Modello;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e/o integrazioni al Codice e al Modello;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice e del Modello e svolgere indagini in merito, con autonomo potere ispettivo;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento e almeno una volta l'anno, riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.

Nell'ambito della sua attività gli organi verranno assistiti dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale di Fondazione Per Leggere.

8.2 Diffusione del Codice

Gli organi procedono alla diffusione del Codice presso i Destinatari attraverso la distribuzione del Codice etico di comportamento a tutti i dipendenti.

8.3 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

La Fondazione tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.4 Violazioni del Codice

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice da parte dei suoi destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti dai quali derivino danni a carico della Fondazione.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), dagli art.15 e 16 del DPR n. 62/2013, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice sia commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli organi dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, esprimendo un parere sulla gravità dell'infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, provvederà ad adottare le opportune iniziative.

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione e formalizzazione deliberativa aziendale.